

***Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”***

**Cagliari, 15 luglio 2021**

**Quali procedure si applicano alle  
opere del PNRR/PNC/co-finanziate  
fondi strutturali UE?**

## **4 gruppi**

**1^ GRUPPO: LE NORME «NUOVE» introdotte dal DL GOVERNANCE**

**2^ GRUPPO: IL DL «SEMPLIFICAZIONI» E LE RELATIVE PROROGHE**

**3^ GRUPPO : IL DL «SBLOCCACANTIERI» E LE RELATIVE PROROGHE**

**4^ GRUPPO: LE BANCHE DATI - ANAC**

## **1^ GRUPPO:**

**Le norme espressamente dettate  
dal DL 77/2021**

**Art. 47: Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC**

1. le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come **requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta**, di criteri orientati a promuovere **l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;**
2. è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo **di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.**
3. **ulteriori misure premiali, che** possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo per tali finalità

(1° Gruppo)

## Art. 47: Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

### LE LINEE GUIDA

Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri **ovvero** dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il MIMS ed il Ministro del lavoro, da adottarsi entro sessanta giorni, **possono** infine **essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure** previste, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

**Art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento**

- a) possibilità di innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (decreto c.d. "Rilancio", n. 34/2020);
- «...nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante...»*
- a) possibilità di ricorrere alla **procedura negoziata con invito a 5 operatori quando**, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, **l'applicazione dei termini, anche abbreviati**, previsti dalle **procedure ordinarie** può **compromettere** la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di **attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea**;

- Art. 48 Semplificazioni in materia di **affidamento**

**Applicazione del rito processuale previsto per le infrastrutture strategiche**

In caso di impugnazione delle procedure di affidamento, **applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche,**

- a) **In sede di pronuncia del provvedimento cautelare,** si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, **nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera,** e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta **anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.**
- b) **tranne alcune eccezioni, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato,** e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

**In sintesi,** è più difficile l'accoglimento della domanda cautelare e, anche in caso di accoglimento del ricorso, viene data preminenza all'esecuzione del contratto, piuttosto che alla sua caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;

- Art. 48 Semplificazioni in materia di **affidamento**

**L'appalto integrato complesso (1/1)**

Viene prevista possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, **anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica** (c.d. **appalto integrato complesso**).

In tale caso l'affidamento avviene mediante

a) acquisizione del **progetto definitivo in sede di offerta**,

**ovvero**, in alternativa,

b) mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;

in entrambi i casi, **l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva**, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;

(1° Gruppo)

- Art. 48 Semplificazioni in materia di **affidamento**

L'appalto integrato complesso (1/2)

- ✓ sul **progetto di fattibilità tecnica ed economica** posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
- ✓ Alla **conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario**, che provvede, ove necessario, **ad adeguare il progetto alle prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza**; a tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, **il RUP avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.**

**(1° Gruppo)**

- Art. 48 Semplificazioni in materia di **affidamento**

### **Il Bim**

le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);

## ART. 50: Semplificazioni in materia di **esecuzione**

In aggiunta, si prevede che:

- 1) decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, o gli altri termini stabili dalla legge, **il RUP o l'unità organizzativa sia titolare di un potere di sostituzione in caso di inerzia della PA**, d'ufficio o su richiesta dell'interessato;
- 2) il contratto **diventi efficace con la stipulazione, senza necessità di aspettare l'approvazione da parte della stazione appaltante**;
- 3) le stazioni appaltanti prevedano, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, **il riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine indicato**, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale nel bando, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- 4) **le soglie delle penali dovute per il ritardato adempimento possano essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e che non possano comunque superare, complessivamente, **il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale**.

(1° Gruppo)

## ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto

### Fino al 31 ottobre 2021,

- viene consentito il ricorso al subappalto **fino al 50 per cento dell'importo complessivo** del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto c.d. "Sblocca-cantieri").
- Elevato al **50 per cento** anche il limite del subappalto delle le categorie **c.d. SIOS**.

**ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto**

**Sin dall'entrata in vigore del provvedimento** in commento, (**dal 1° giugno u.s.**) viene inoltre disposto:

- a) **il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti** e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) **l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall'affidatario in subappalto.**
- c) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, **dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto**, riconoscendo un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, **inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro**, qualora
  - ✓ le attività oggetto di subappalto **coincidano** con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto **ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti**
  - e
  - ✓ siano **incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.**

## ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto

Dal **1° novembre 2021**,

-le stazioni appaltanti, **previa adeguata motivazione** da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto **da eseguire a cura dell'aggiudicatario** in ragione:

- ✓ delle **specifiche caratteristiche dell'appalto**, ivi comprese quelle di cui alle categorie **SIOS**;
- ✓ dell'esigenza, tenuto conto della natura o della **complessità** delle prestazioni o delle **lavorazioni** da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ✓ di **prevenire il rischio di infiltrazioni criminali**, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

- l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;

-**la responsabilità in solido** nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, **da parte del contraente principale e del subappaltatore**.

## ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto

Infine, è **immediatamente vigente** l'obbligo per le amministrazioni competenti di:

- 1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- 2) adottare **il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**;
- 3) adottare, entro 90 giorni, il regolamento volto ad individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali, vi sia un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.

Sempre in tema di subappalto, va evidenziato che, al successivo articolo 53, *inter alia*, viene prorogata **fino al 31 dicembre 2023** la sospensione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal DI "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019).

## 2^ GRUPPO:

- Il rinvio alle norme del decreto c.d. “Semplificazione” (n. 76/2020) – le proroghe

**ART. 51: Modifiche al DL “Semplificazione” - n. 76/2020**

Prorogate fino al **30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

- 1) le procedure derogatorie per gli affidamenti “**sotto soglia**” (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:
  - a) **affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro**, anche senza consultazione di più operatori economici;
  - b) procedura negoziata **con invito a 5 operatori** per lavori **da 150 mila euro e fino ad 1 milione**;
  - c) procedura negoziata **con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria** (5,3 milioni di euro).
- 2) le procedure derogatorie per gli affidamenti “**sopra soglia**” (art. 2);
- 3) le disposizioni in tema di **verifiche antimafia** - cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
- 4) la disciplina derogatoria in tema di **sospensioni dei lavori** (art. 5);

- 5) l'operatività del **Collegio Consultivo Tecnico** (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:
- a) la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
  - b) la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
  - c) l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida** volte a definire:
    - ✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
    - ✓ i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
    - ✓ le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Con il medesimo decreto, è istituito presso il CSLLPP un **Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici**. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

**ART. 51: Modifiche al DL “Semplificazione” - n. 76/2020**

Prorogate fino **al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

-gli **snellimenti procedurali** di cui all’articolo 8, comma 1.

Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:

- a) è sempre autorizzata consegna in via d’urgenza;
- b) l’obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- c) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

-la norma in materia di **responsabilità erariale**, di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.

## **3^ GRUPPO:**

- il rinvio al decreto “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019)- le proroghe**

**ART. 52: Modifiche al DI “Sblocca-Cantieri”**

Prorogate, **fino al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

- 1) **sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure NON afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR.** Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’ articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;
- 2) **sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC;**
- 3) **sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (cd “integrato”);**
- 4) **possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;**
- 5) **innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.** Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere;
- 6) **sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.**

Prorogata, **fino al 31 dicembre 2023**, la **sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara**, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

## ART. 52: Modifiche al DI “Sblocca-Cantieri”

Vengono infine **prorogate per tutto il 2023** le seguenti misure:

- 1) possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
- 2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
- 3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.

## **4^ GRUPPO:**

### **Banche Dati ANAC**

(4° Gruppo)

**ART. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici**

Tale articolo, tra le altre cose, interviene in materia di trasparenza e partecipazione alle gare, prevedendo, *in primis*, che tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l'aggiudicazione e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, siano gestite e trasmesse tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC**, che provvederà poi a pubblicare sulla stessa i dati ricevuti, ad eccezione di quelli che riguardino i contratti segreti.

Detta Banca dati – **sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal MIMS** – diviene quindi **l'unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario**, per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

A tale fine, viene affidato alla stessa Autorità il compito di individuare, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il MIMS e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati *de qua*, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento di detta Banca dati.

(4° Gruppo)

**ART. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici**

Presso la stessa, è istituito, inoltre, il **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, da utilizzare per la partecipazione alle singole gare, nel quale sono presenti:

1. i dati individuati con il provvedimento dell'ANAC di cui al paragrafo precedente, per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
2. l'attestazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici,
3. nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione, di cui all'articolo 83 del Codice, che l'operatore economico carica.

I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, potranno essere utilizzati anche per gare diverse.

## **Schema di disegno di legge recante delega al governo in materia di contratti pubblici**

L'articolo unico del DDL in oggetto contiene una **delega al Governo** per adottare, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La delega è, pertanto, **finalizzata a restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria.**

Tra le altre cose, al comma 4 si prevede espressamente la possibilità di emanare decreti correttivi o integrativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi criteri direttivi e della medesima procedura.

<p>2. decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	
<p>a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle nonne in materia di contratti pubblici. con ridefinizione <b>del regime della disciplina secondaria, ove necessario</b></p>	<p>Affermazione del principio di <b>stretta aderenza alle direttive comunitarie</b>, per cui la nuova disciplina dovrà attenersi il più possibile alla normativa dettata dalle direttive UE nn. 23, 24 e 25/2014.</p> <p>In particolare, viene specificato che il <u>livello di regolazione deve corrispondere a quello minimo individuato dalle medesime direttive</u>, in ossequio al c.d. divieto di gold plating nel recepimento del diritto comunitario.</p> <p>Pertanto, la nuova disciplina subirà una riduzione delle norme ed una loro auspicata razionalizzazione;</p> <p>Possibilità di emanare un <b>regolamento attuativo</b> dei nuovi decreti legislativi <u>solo ove necessario</u></p> <p>Criticità:</p> <p><b>IL REGOLAMENTO VA MANTENUTO, DISTINGUENDO QUELLO SUI LAVORI PUBBLICI DA QUELLO PER SERVIZI E FORNITURE.</b></p> <p><b>LA SUA SOPPRESSIONE AD OPERA DEL CODICE 50 HA DISORIENTATO COMPLETAMENTE LE STAZIONI APPALTANTI E, PER CONVERSO, HA APPESANTITO LA NORMATIVA PRIMARIA DI NORME DI DETTAGLI</b></p>

<p>b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire una forte riduzione numerica nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e introduzione di forti incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;</p>	<p><u>Diminuzione del numero delle stazioni appaltanti;</u></p> <p>In particolare, si prevede una ridefinizione del sistema di qualificazione delle stesse (anche attraverso una maggiore specializzazione del personale interno) ed il loro accorpamento, nonché meccanismi incentivanti l'utilizzo delle centrali di committenza</p> <p><b>Criticità:</b></p> <p><b>OCCORRE INTRODURRE DIVIETO DI ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO LOTTI</b></p>
<p><b>B BIS) OCCORRE PREVEDERE ESPRESSAMENTE PRINCIPI A TUTELA DELLE MPMI</b></p>	

<p>i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, del rispetto della legalità, ivi comprese delle disposizioni relative alla tutela del lavoro e quella in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione di genere, <b>nonché delle attività effettivamente eseguite</b>, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare;</p>	<p>Semplificazione del <u>sistema di qualificazione generale degli operatori</u>.</p> <p>Ciò mediante l'utilizzo di criteri di verifica formale e sostanziale, <u>nonché delle attività effettivamente eseguite</u>, mediante l'utilizzo di banche dati a livello centrale.</p> <p>Ne potrebbe derivare l'impossibilità di ricorrere al c.d. subappalto qualificante;</p> <p>Criticità:</p> <p><b>NON PREVISTO DALLE DIRETTIVE UE. LE IMPRESE ITALIANE DEVONO POTERSI QUALIFICARE AL PARI DI QUELLE ESTERE, ANCHE ATTRAVERSO I LAVORI ESEGUITI INDIRETTAMENTE (SUBAPPALTO)</b></p>
---	--

<p>l) riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, <b>anche in relazione alla verifica delle offerte anomale</b>, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta;</p>	<p>Riduzione degli automatismi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nella valutazione delle offerte,</u></li> <li>• <u>nella verifica delle offerte anomale</u></li> </ul> <p>Tipizzazione delle ipotesi di ricorso al criterio di aggiudicazione fondato sul minor prezzo</p> <p>Criticità:  <b>SEBBENE SIA DA RIFORMARE IL C.D.SISTEMA "ANTTITURBATIVA" - AL FINE DI RENDERLO PIU' EFFICACE - L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE, PER IL SOTTOSOGLIA, VA MANTENUTA, IN QUANTO ASSICURA VELOCITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI APPALTI, SCONGIURA L'AFFIDAMENTO AL MASSIMO RIBASSO ASSOLUTO, ED ELIMINA IL CONTENZIOSO IN GARA</b></p>
<p>m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;</p>	<p>Forte incentivo al <u>ricorso a procedure flessibili</u>, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure negoziate con bando (per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata).</p>

**Norma “caro materiali”**

**approvata dalla Commissione Bilancio in prima lettura alla Camera del decreto  
«Sostegni-bis»**

***(n.b. il testo del decreto è stato approvato con la fiducia in Aula alla Camera, ora  
passerà al Senato e dovrà essere convertito entro il 24 luglio)***

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi **nel primo semestre dell'anno 2021**, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **il MIMS rileva, entro il 31 ottobre 2021**, con proprio decreto, **le variazioni percentuali**, in aumento o in diminuzione, **superiori all'8 per cento**, verificatesi nel **primo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La norma prevede un meccanismo di compensazione, **anche in deroga** a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice n. 163 del 2006 e, per i contratti regolati dal codice n. 50 del 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati **nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

**Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto**

## La copertura

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni:

- nei limiti del 50 per cento **delle risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
- nonché le **eventuali ulteriori somme a disposizione** della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente.
- **le somme derivanti da ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

### **In caso di insufficienza di queste risorse,**

alla copertura degli oneri si **provvede attingendo** ad un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione **di 100 milioni di euro per l'anno 2021**.

**Grazie per l'attenzione!**